

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

PROVINCIA DI SONDRIO *Regolamento Locale di Igiene*

CAPITOLO 4°

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE AREE EDIFICABILI E LE COSTRUZIONI

B) COSTRUZIONI

3.4.20 Parapetti

Tutte le differenze di quote accessibili, interne ed esterne, di altezza superiore a 50 cm (finestre, balconi, terrazze, scale, soppalchi, sbalzi di quota, ecc.) devono essere dotate di protezioni contro le cadute, costituite da parapetti o altre idonee strutture.

I parapetti e le strutture di protezione devono avere altezza non inferiore a cm. 100. Tale altezza minima è aumentata a cm 110 per i parapetti e le strutture di protezione (di finestre, balconi e terrazze) installati oltre il secondo livello fuori terra.

Tutti i parapetti e le strutture di protezione devono dare sufficiente garanzia di sicurezza e di resistenza agli urti; se non completamente chiusi, devono essere realizzati con aperture che abbiano larghezza libera non superiore a cm. 10, attuando comunque tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedirne l'arrampicamento e/o il superamento.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

3.4.40 Scale: definizioni e norma generale

Ai fini del presente regolamento le scale si distinguono in:

- *scale primarie*: scale che collegano più piani con diverse unità immobiliari, e/o costituiscono l'accesso alla stessa unità immobiliare, nonché le scale di generale uso pubblico;
- *scale secondarie*: scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare.

Fermo restando il rispetto della normativa per quanto concerne l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e la normativa di sicurezza antincendio, le scale devono possedere anche i requisiti previsti nel presente Titolo.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di scale di sicurezza e di emergenza.

3.4.41 Caratteristiche delle scale primarie

1. Dimensioni

Le rampe delle scale primarie devono avere una larghezza minima di 1,20 m, anche se c'è la presenza di ascensore.

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm massima cm 18; l'altezza massima è consentita solo per casi particolari e comunque solo per interventi sull'esistente;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 62/64 e comunque non inferiore a 30 cm. sempre per una larghezza minima di m.1,20.

Le scale devono essere interrotte con apposito pianerottolo, di norma, almeno ogni 10 alzate.

2. Chiusura

La scala primaria deve essere coperta e chiusa su ogni lato.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Fermo restando l'obbligo della copertura, per le scale che danno accesso ad unità immobiliare/i ubicate non oltre il secondo livello fuori terra può essere omessa la chiusura su ogni lato purché siano previsti e realizzati idonei accorgimenti a difesa degli agenti atmosferici.

3. Aeroilluminazione

Le scale primarie chiuse sui quattro lati devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 0,5 ad ogni piano.

Gli infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.

Per le scale con pareti laterali di non diretto accesso su spazi liberi, potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito e dovrà essere prevista e realizzata una aerazione naturale complessiva non inferiore a mq 0,5 per piano servito da garantire mediante idonee superfici apribili in alto e in basso . (i)

4. materiali

Le pareti dei vani delle scale devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia per una altezza di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere gradino-alzata-pedata e pianerottoli nonché il parapetto e la balaustra completi di corrimano.

L'inizio e la fine della rampa devono essere segnalati al pavimento con una fascia di materiale diverso o comunque percepibili anche da parte dei non vedenti, situata almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.

(i) Negli edifici abitativi questo valore può essere ridotto del 50% nei casi in cui trovano applicazione le relative norme di sicurezza antincendio.

3.4.42 Caratteristiche delle scale secondarie

Le scale secondarie, fermo restando quanto previsto da norme speciali, devono avere una alzata minima di 16 cm. e massima di cm. 18, una pedata di profondità minima di cm 25 per una larghezza di almeno 80 cm. e devono essere interrotte con apposito pianerottolo, di norma, almeno ogni 10 alzate.

3.4.43 Caratteristiche comuni delle scale

1. Sicurezza delle scale

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90 e, se del caso, di fermapiede.

I parapetti che costituiscono la difesa verso il vuoto devono avere una altezza minima di 1 m ed essere in attraversabili da una sfera di diametro di cm 10.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque alla distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,50.

I vetri che eventualmente costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

2. Divieti

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare aperture finestrate per l'aerazione di locali contigui nonché ogni apertura per la aerazione primaria e/o la ventilazione dei locali secondo le definizioni di cui al successivo capitolo 5, lettera D).

3.4.44 Soppalchi: definizione e norma di rinvio

Si definisce soppalco lo spazio secondario ricavato in altezza fra due strutture orizzontali di funzione costruttiva più importante.

L'elemento orizzontale che definisce tale spazio non deve imitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Ai fini del presente Regolamento i dimezzamenti di piani così ottenuti non sono considerati quali piani distinti se la parte superiore è completamente aperta sulla parte inferiore; la relativa struttura di protezione deve possedere i requisiti e le caratteristiche di cui al precedente art. 3.4.20.

Gli spazi, sottostanti e soprastanti possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste in relazione alla loro destinazione d'uso.

CAPITOLO 5°

REQUISITI DELLE ABITAZIONI

M) SOPPALCHI

3.5.68 Soppalchi nelle abitazioni: norma generale

La realizzazione dei soppalchi come definiti all'articolo 3.4.44, nelle abitazioni è consentita nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti e nelle situazioni che non riducono i requisiti di superficie minima previsti per gli spazi di abitazione primaria.

3.5.69 Soppalchi: superfici, altezze e aeroilluminazione

La superficie dei soppalchi è relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

In ogni caso:

- a) la superficie del soppalco, comprese le superfici per l'accesso allo stesso, non può essere superiore al 50% della superficie netta dello spazio principale in cui è ubicato il soppalco;
- b) l'altezza netta minima della parte sottostante non può essere inferiore a m. 2,10;
- c) l'altezza netta media della parte soprastante deve essere non inferiore a m. 2.10 e il punto più basso non deve avere altezza minore di m. 1.80.

L'altezza netta interna della parte sottostante il soppalco deve essere riferita esclusivamente alla porzione di superficie ricadente nella proiezione dell'area soppalcata, calcolata dalla quota di pavimento all'intradosso del piano del soppalco.

La massima superficie soppalcabile (50%) calcolata come al comma precedente, è consentita nei casi in cui l'altezza netta interna tra pavimento finito e soffitto finito per la parte sottostante e l'altezza media netta interna per la parte soprastante non è inferiore a m 2,40.

Qualora l'altezza come definita al precedente comma, sia per la parte sottostante che per quella soprastante, sia pari al limite minimo di m.2,10, la superficie del soppalco non potrà essere maggiore di 1/3 della superficie netta dello spazio principale in cui è ubicato il soppalco.

Per le abitazioni a pianta libera, ivi compreso i monolocali monopersona il computo della superficie soppalcabile deve essere al netto della superficie della stanza da bagno e della scala di collegamento.

Sia la zona soprastante che quella sottostante il soppalco dovranno disporre di aeroilluminazione regolamentare.

3.5.70 Soppalchi: norme di uso

Fermo restando quanto previsto all'articolo 3.4.44 e agli articoli precedenti, il collegamento fra la superficie sottostante e quella soprastante deve avvenire con scale che possiedano tutti i requisiti minimi previsti dagli artt. 3.4.42 e 3.4.43 per le scale secondarie, così come definite al precedente art. 3.4.40.

La superficie soppalcata avente le caratteristiche di cui al precedente articolo, non può essere computata ai fini del raggiungimento della superficie minima dello spazio principale in cui è realizzato il soppalco stesso e in ogni caso sia lo spazio soprastante l'area soppalcata che quello sottostante non potranno avere destinazione diversa dallo spazio principale nel quale è realizzato il soppalco.

Nelle abitazioni a pianta libera la superficie del soppalco avente le caratteristiche di cui al precedente articolo non può essere conteggiata per il raggiungimento del requisito minimo di superficie.

CAPITOLO 13°

EDIFICI PER ATTIVITA' LAVORATIVE IN GENERE, UFFICI,

ATTIVITA' TERZIARIE E COMMERCIALI

A) EDIFICI E AMBIENTI PER ATTIVITÀ LAVORATIVE IN GENERE E DEPOSITI-MAGAZZINI

3.13.18 Soppalchi

La realizzazione di eventuali soppalchi non deve pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente in cui vengono realizzati, il quale deve mantenere le caratteristiche di aeroilluminazione previste per le specifiche destinazioni d'uso dalla vigente normativa concernente l'igiene e la sicurezza del lavoro e dal presente regolamento.

La parte sottostante il soppalco e la parte soprastante, se destinate ad ambiente di lavoro con permanenza non saltuaria di addetti deve garantire i regolamentari requisiti di superficie, altezza e aeroilluminazione.

Le scale di accesso al soppalco devono essere dotate di regolare corrimano e avere le seguenti caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso del soppalco medesimo:

a) soppalco adibito ad attività con presenza non saltuaria di persone (addetti o utilizzatori): gradini con pedata di almeno cm 30, altezza massima cm 18 e larghezza non inferiore a m 1,20;

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

b) soppalco adibito ad altri usi: gradini con pedata di almeno cm 25, altezza massima cm 18 e larghezza non inferiore a m 0,80.

I parapetti di protezione dei soppalchi e delle relative scale di collegamento devono avere altezza non inferiore a m 1 essere dotati di arresto al piede e non attraversabili da una sfera di diametro di cm 10.

3.13.19 Accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. A tale scopo le zone di accesso, transito e lavoro devono essere adeguatamente protette con parapetti normali.

Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, dovranno essere previsti idonei punti di ancoraggio per la messa in sicurezza delle persone, che devono far uso di imbracature di sicurezza e funi di trattenuta. Fatto comunque salvo quanto riportato all'art. 3.4.22, il camminamento su luoghi elevati (coperture, lucernari, ecc.) deve essere consentito solo su strutture resistenti al peso delle persone.

C1) MAGAZZINI DI VENDITA PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE

3.13.45 Soppalchi

E' ammessa la realizzazione di soppalchi negli ambienti destinati a esposizione e vendita alle seguenti condizioni:

- superficie massima soppalcabile non superiore ad 1/3 della superficie del locale;
- altezza di entrambe le parti dell'ambiente soppalcato non inferiore a m 2.10.

Entrambe le parti dell'ambiente soppalcato con altezza netta inferiore a m 3 (m 2,70 per gli uffici) possono essere adibite solo ad usi che non prevedano la permanenza di personale o l'accesso del pubblico.

Le parti soppalcate con altezza netta superiore o uguale a m 3 possono essere adibite ad usi che prevedano la permanenza di personale e l'accesso del pubblico, purché siano rispettati i requisiti riportati nei precedenti articoli relativamente all'aerazione, all'illuminazione, alle caratteristiche di pavimenti e pareti, alle vie di uscita, nonché quelli relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche.

3.13.46 Scale

Le scale per l'accesso ai vari piani o alle parti superiori dei soppalchi adibiti ad usi che presuppongono la presenza di lavoratori o l'affluenza di pubblico devono, fatte salve ulteriori esigenze di sicurezza in caso di incendio, avere le caratteristiche riportate nel capitolo 4 per le scale primarie.

Negli altri casi, per i soppalchi, le scale devono avere le caratteristiche di cui al precedente art. 3.13.18.

C.2 ALTRI AMBIENTI COMMERCIALI APERTI AL PUBBLICO

3.13.50 Soppalchi

La realizzazione di soppalchi negli ambienti di cui al presente paragrafo è consentita qualora gli stessi siano già dotati di regolamentare aeroilluminazione naturale diretta e nel rispetto delle disposizioni riportate nel seguito.

Le parti di soppalco con altezze nette inferiori ai limiti sotto riportati possono essere adibite solo ad usi che non prevedano la permanenza di personale o l'accesso del pubblico.

L'altezza minima non potrà comunque essere inferiore a m 2,10.

Le scale per l'accesso ai soppalchi devono, fatte salve ulteriori esigenze di sicurezza in caso di incendio, avere le caratteristiche riportate nel capitolo 4 per le scale primarie o secondarie a seconda della destinazione d'uso dei soppalchi medesimi.

Quando sia tecnicamente impossibile realizzare quanto riportato all'art. 3.13.18, devono essere previste almeno due scale di accesso al soppalco.

La superficie massima soppalcabile non può essere superiore ad 1/2 della superficie in pianta dello spazio principale di vendita-esposizione;

L'altezza minima netta interna sia della parte soprastante che di quella sottostante l'area soppalcata non deve essere inferiore a m 2,50;

Per altezze minime nette interne delle parti soprastanti o sottostanti l'area soppalcata inferiori a m 2,70, tutto l'ambiente interessato dal soppalco deve essere dotato di impianto di condizionamento avente le caratteristiche di cui al Cap. 4.

3.13.53 Soppalchi

La realizzazione di soppalchi oltre al rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 3.13.51 deve garantire il rispetto di quanto di seguito riportato:

- 1) l'altezza minima netta interna sia della parte soprastante che sottostante l'area soppalcata, non deve essere inferiore, a m 2,50 o a m 2,70, rispettivamente per superfici soppalcate non maggiori di 1/3 o di 1/2 della superficie netta utile di somministrazione dello spazio principale;
- 2) tutto l'ambiente interessato dal soppalco deve essere dotato di impianto di condizionamento avente le caratteristiche di cui al precedente Capitolo 4.